

Informativa n° 5 – 8 maggio 2017

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI MAGGIO.....	3
DICHIARAZIONE IVA OMESSA: COMUNICAZIONI VIA PEC PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016.....	3
PERDITE FISCALI: SCOMPUTO IN CASO DI ACCERTAMENTO SOLO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	3
DAL 15 MAGGIO 2017 RIDOTTO IL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO	3
2- LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILLOLE	4
3- STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI	9
VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 EURO	9
LIMITE INVARIATO PER LE START UP INNOVATIVE.....	9
VIETATA LA COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CREDITI RECUPERATI DALL'AGENZIA	9
DECORRENZA	9
UTILIZZO OBBLIGATORIO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA IN CASO DI F24 RECANTI COMPENSAZIONI	10
4- ACCONTO 2017 IMU E TASI.....	11
VERSAMENTI.....	11
LE ALIQUOTE APPLICABILI.....	12
I SOGGETTI PASSIVI	12
GLI IMMOBILI INTERESSATI	13
5- PERIODO D'IMPOSTA 2016: ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI	16
SOFTWARE GERICO E CORRETTIVI CONGIUNTURALI.....	16
LE NOVITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016.....	16

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA).....	17
6- LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADDE PER TUTTI I DOCUMENTI AL 31/12	18
7- L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI	19

1- PRINCIPALI NEWS DI MAGGIO

DICHIARAZIONE IVA OMESSA: COMUNICAZIONI VIA PEC PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

In relazione alle dichiarazioni Iva 2017 per il periodo di imposta 2016, la cui scadenza per l'invio telematico era il 28 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate avverte i contribuenti via pec in caso di omessa presentazione della stessa (o presentazione con il solo quadro VA), sollecitando la presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria mediante il ravvedimento operoso (quindi, entro il 29 maggio 2017). La comunicazione inviata via pec ai contribuenti è visualizzabile anche all'interno del Cassetto fiscale.

PERDITE FISCALI: SCOMPUTO IN CASO DI ACCERTAMENTO SOLO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite fiscali d'impresa in caso di accertamento (sia ordinario sia con adesione). Le perdite del periodo oggetto di rettifica vengono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall'ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento o dell'atto di adesione. Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio. La circolare offre anche alcune precisazioni in relazione al computo in diminuzione delle perdite in accertamento per i soggetti aderenti al consolidato nazionale.

DAL 15 MAGGIO 2017 RIDOTTO IL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applichino a partire dalla data della notifica stessa gli interessi di mora ad un tasso di interesse determinato annualmente. Con provvedimento del 27 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate aveva determinato il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,13% su base annuale. Il presente provvedimento fissa, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% su base annuale la misura del tasso di interesse da applicare ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973.

2- LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILLOLE

A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente, in ossequio ai *desiderata* di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in legge.

Articolo	Argomento
Articolo 1	<p>Ampliata l'applicazione dello <i>split payment</i></p> <p>Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello <i>split payment</i>.</p> <p>In particolare, viene introdotto nell'alveo dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative</p>
Articolo 2	<p>Giro di vite alla detrazione Iva</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.</p> <p>Nuovi termini per la registrazione delle fatture</p> <p>Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.</p>
Articolo 3	<p>Le modifiche alla compensazione</p> <p>Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla compensazione</p>

	<p>utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo che, come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell’indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%.</p> <p>Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito</p> <p><u>Per il commento analitico a queste novità si rimanda alla specifica informativa presente nella circolare.</u></p>
Articolo 4	<p>Disciplina fiscale delle locazioni brevi</p> <p>Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia de locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>on line</i>.</p> <p>Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono applicabili le regole perviste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.</p> <p>Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra.</p> <p>È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l’utilizzo di portali <i>on line</i>, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni.</p> <p>Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito.</p>
Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di giochi</p> <p>Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite al lotto in misura pari all’8%.</p> <p>Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931.</p>
Articolo 7	<p>Riduzione Ace</p> <p>Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace.</p> <p>In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.</p> <p>Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020.</p> <p>Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre.</p>

<p>Articolo 9</p>	<p>Sterilizzazione clausole di salvaguardia</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura:</p> <p>11,5% a decorrere dal 2018;</p> <p>12% a decorrere dal 2019 e</p> <p>13% a decorrere dal 2020;</p> <p>mentre l'aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni:</p> <p>25% a decorrere dal 2018;</p> <p>25,4% a decorrere dal 2019;</p> <p>24,9% a decorrere dal 2020 e</p> <p>25% dal 2021.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Reclamo e mediazione</p> <p>Per effetto della modifica di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l'attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 euro rispetto agli attuali 20.000 euro.</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Definizione liti pendenti</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.</p> <p>La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.</p> <p>Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.</p> <p>La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017.</p> <p>Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 settembre 2017 - 30 novembre 2017 - 30 giugno 2018. <p>Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016.</p> <p>Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.</p>

	<p>Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.</p> <p>L'Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni.</p>
Articolo 46	<p>ZFU Sisma centro Italia</p> <p>Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016.</p> <p>Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell'evento, nonché alle imprese che avviano l'attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta; ○ esenzione Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; ○ esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; ○ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Articolo 54	<p>Durc</p> <p>Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati.</p>
Articolo 56	<p>Patent box</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al <i>patent box</i>, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelli non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017.</p> <p>Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche di redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi.</p> <p>Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015.</p>
Articolo 58	<p>IRI</p> <p>Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all'articolo 55-bis, Tuir attraverso l'introduzione del</p>

	<p>comma 6-bis ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all'imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta.</p>
Articolo 59	<p>Transfer pricing</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle “condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”.</p> <p>Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi e secondo le previsioni di cui all'articolo 31-quater, D.P.R. 600/1973.</p>
Articolo 60	<p>Proventi a dipendenti e amministratori di società e Oicr</p> <p>I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od Oicr ovvero ai soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; 2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; 3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o dai loro eredi, per almeno 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. <p>Le previsioni si rendono applicabili per i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. e in riferimento a proventi di soggetti residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p>

3- STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Con l'articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. 95 del 24.4.2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità.

VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 EURO

Scende da 15.000 a **5.000 il limite** oltre il quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali richiede la **necessaria apposizione del visto di conformità** (o l'alternativa sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) nel modello dichiarativo.

Il nuovo limite interessa:

- tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009
- quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014).

Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l'ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).

LIMITE INVARIATO PER LE START UP INNOVATIVE

Resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette *start up* innovative

VIETATA LA COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CREDITI RECUPERATI DALL'AGENZIA

Con una modifica apportata all'articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che *"Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni"*.

Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell'Agenzia a fronte dell'indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante "compensazione" con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora), ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.

DECORRENZA

Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.

Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l’aspetto della decorrenza, precisando che

“le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”

Da ciò ne consegue che:

- **per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA2017** (riferita al periodo d’imposta 2016) e il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), **restano in vigore i precedenti vincoli**; pertanto, in relazione agli utilizzi dei crediti emergenti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite dei 15.000 euro;
- per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successivamente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono il limite dei 5.000 euro;
- per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei **crediti Iva trimestrali** emergenti dal **modello TR nessun impatto** produce la disposizione in commento, atteso che per l’utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l’apposizione del visto di conformità.

UTILIZZO OBBLIGATORIO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA IN CASO DI F24 RECANTI COMPENSAZIONI

Un’altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui la **presentazione di un modello F24** che reca **compensazioni di crediti fiscali** dovrà, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere **obbligatoriamente effettuato seguendo i canali telematici dell’agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline)**.

Viene quindi soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale *home banking* a cura del contribuente.

Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che *“in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017”*.

Qualora vogliate avvalervi del supporto di Confartigianato nella presentazione dei modelli F24 in compensazione, siete invitati a contattare quanto prima l’ufficio Amministrazione allo 0422/211275-277 al fine di controllare che abbiate comunicato tutti i dati necessari (Iban, conferimento dell’incarico, ecc).

4- ACCONTO 2017 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

VERSAMENTI

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre all'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2017	16 giugno 2017	Aliquote 2016
Saldo 2017	18 dicembre 2017 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune

3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

LE ALIQUOTE APPLICABILI

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra il 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I SOGGETTI PASSIVI

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);

- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

Ai soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

GLI IMMOBILI INTERESSATI

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	➔	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	No	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì	No

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili; i coefficienti di

rivalutazione per l'anno 2017 sono stati approvati con il D.M. 14.4.2017), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

5- PERIODO D'IMPOSTA 2016: ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

Con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri.

È infatti l'articolo 7-bis, D.L. 193/2016 (convertito nella L. 225/2016) che annunciando l'introduzione di indici sintetici di affidabilità (Isa) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, afferma che, contestualmente, cesseranno di avere effetto, ai fini dell'accertamento, le disposizioni relative agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, D.L. 331/1993 e ai parametri previsti dall'articolo 3, cod. civ. 181/189 della L. 549/1995.

In attesa della definitiva emanazione del provvedimento normativo di approvazione degli Isa (già con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 è avvenuta la presentazione degli stessi da parte della commissione degli esperti in seno alla SOSE) le prossime dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 accoglieranno verosimilmente per l'ultima volta i dati necessari all'applicazione della disciplina accertativa riguardante studi di settore e parametri.

SOFTWARE GERICO E CORRETTIVI CONGIUNTURALI

Con una ulteriore anticipazione di una settimana rispetto allo scorso anno l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile in data 4 aprile 2017 la prima versione del *software* GERICO 2017, che pur in assenza del definitivo provvedimento di approvazione dei correttivi congiunturali per tenere conto degli effetti della crisi economica (che troveranno applicazione anche per quest'ultimo anno di applicazione), tiene appunto conto delle tradizionali riduzioni sostanzialmente riconducibili all'applicazione di 5 tipologie di correttivo:

1. correttivi congiunturali di settore;
2. correttivi congiunturali territoriali;
3. correttivi congiunturali individuali;
4. interventi relativi all'analisi di normalità economica;
5. interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Per la loro attivazione sarà necessario procedere all'inserimento dei dati compresi nel quadro T del modello Studi.

LE NOVITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016

Per effetto del programmato intervento di revisione triennale degli studi di settore la novità di maggior rilievo per quest'anno è rappresentata dalla decisa riduzione del numero degli studi di settore applicabili: dai 204 della precedente tornata dichiarativa, agli attuali 193 modelli applicabili al periodo d'imposta 2016.

Dal punto di vista dei contenuti, invece, si riscontra una decisa contrazione dei dati richiesti nel modello. Si tratta, per la verità, di una diminuzione delle informazioni richieste solo per alcuni dati extracontabili del modello (l'Agenzia delle entrate parla di una contrazione di circa 5.300 variabili rispetto all'annualità precedente).

Nessuna variazione sostanziale, al contrario, si riscontra per gli elementi contabili e per il quadro A che riguarda gli addetti all'attività, i cui fattori si rivelano poi fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal *software* GERICO. Rimane, pertanto, anche per il periodo d'imposta 2016, la struttura tipica che ha contraddistinto le precedenti edizioni con modelli e istruzioni divisi per comparti:

- istruzioni generali;
- elementi contabili (quadro F e G);
- personale addetto all'attività (quadro A);
- dati congiunturali (quadro T);
- altre informazioni rilevanti (quadro X);
- ulteriori dati specifici (quadro V).

Infine, un'ultima novità per quanto riguarda le cause di esclusione dall'applicazione della disciplina riguardante gli studi di settore: nella generale ipotesi riferita al "*periodo di non normale svolgimento dell'attività*" viene ricompresa quest'anno, con l'aggiunta della lettera h) alle istruzioni parte generale, la fattispecie dei soggetti colpiti da eventi sismici i quali, pertanto, potranno invocare per il periodo d'imposta 2016 tale specifica causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

Come già detto nel corso del 2017 verrà introdotto un nuovo strumento basato sul grado di "affidabilità" del contribuente che permetterà di superare lo strumento rappresentato dagli studi di settore, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.

Verrà quindi determinato un indicatore che fornirà il grado di affidabilità del contribuente e sulla base del risultato ottenuto, su una scala che andrà da 1 a 10, al contribuente verranno riconosciuti alcuni benefici in tema di accertamento.

Tale indicatore, diversamente configurato in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente, verrà elaborato sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al *cluster*.

Per verificare gli effetti di un'eventuale risultato di anomalia nonché la possibilità per il contribuente di "adeguare" la propria posizione, sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

6- LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADE PER TUTTI I DOCUMENTI AL 31/12

Con la **risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici è legata alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che essa deve avvenire entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Presentazione dichiarazione redditi	30 settembre anno n
Conservazione documenti informatici	31 dicembre anno n

Tale indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate arriva a dirimere i dubbi nati dopo la fuoriuscita della dichiarazione Iva annuale dal modello Unico, che ha comportato l’impossibilità di poter trasmettere detto modello dichiarativo entro la data del 30 settembre.

La domanda che ogni operatore si era posto riguardava la possibilità di dover calcolare il termine trimestrale non già a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio (termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2016) con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva entro il 31 maggio 2017.

Mancava in realtà, prima del documento di prassi dell’Agenzia delle entrate, una fonte normativa chiara e univoca in quanto gli unici riferimenti erano l’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 e la circolare n. 207/E/2000 la quale, al punto 1.1.3, aveva chiarito che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, fino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

La risoluzione n. 46/E/2017 mette quindi un punto fermo e semplifica gli aspetti conservativi dei documenti contabili tutti scadenti nella medesima data, ovvero, il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione come da tabella precedente.

Ciò vuol dire che entro la data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dovranno essere conservati con modalità informatica sia i registri Iva sia le fatture.

Quando parliamo di fatture si intende sia quelle informatiche già ricevute in formato elettronico sia le cartacee trasformate in pdf; in merito a queste ultime la conservazione sostitutiva rappresenterà anche il momento dal quale i documenti cartacei di riferimento potranno essere distrutti.

7- L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno a Irap i redditi dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

La Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta. La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende dalla lettura della *ratio* dell'imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del "business" che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l'"*esercizio di una attività autonomamente organizzata*". In sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente: malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento a Irap anche:

- gli agenti di commercio e i promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
- i *broker* assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
- le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento. L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui. Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

